

STATUTO

Art. 1

Denominazione

Il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Regione Lombardia hanno costituito una Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato con finalità pubbliche, con denominazione di "Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa", dotata di autonomia statutaria come stabilito dall'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, art 51.

La Fondazione:

- è stata riconosciuta con Decreto Prefettizio in data 10 dicembre 1960 numero 81049-I, pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Milano N.51 del giorno 24 dicembre 1960 al numero 21967;
- ha la qualifica di "Teatro d'Europa" in base all'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, art 51.

Art. 2

Sede

La sede legale della Fondazione è in Milano via Rovello 2.

Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo, nel rispetto della capienza prevista dal Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 e successive integrazioni sono:

- + Piccolo Teatro - Teatro Paolo Grassi e Chiostro - Via Rovello 2;
- + Piccolo Teatro - Teatro Studio Melato - Via Rivoli 6/Via Strehler;
- + Piccolo Teatro - Teatro Giorgio Strehler - Largo Antonio Greppi/Largo Paolo Grassi 2.

La sede organizzativa è in Milano, Largo Paolo Grassi 2.

La sede della Scuola di Teatro è in Milano, Via Rivoli 6/Via Strehler.

Le sedi teatrali, i laboratori e i depositi sono concessi alla Fondazione, compresi gli eventuali arredi, corredi e impianti ove esistenti, dal Comune di Milano con specifiche convenzioni che regolano i casi di uso gratuito, di disponibilità esclusiva e le modalità delle manutenzioni.

Art. 3

Finalità e scopi

La Fondazione, organismo stabile di produzione del Teatro di Prosa, non ha fini di lucro e si propone:

- di allestire con carattere stabile e continuativo, nelle sedi teatrali affidate alla Fondazione dagli Enti Fondatori, spettacoli di prosa di alto livello artistico.

La funzione di stabilità e il ruolo di rilevanza internazionale sono perseguiti dalla Fondazione con investimenti che valorizzino le proprie attività statutarie anche attraverso lunghe tenute di spettacoli nelle proprie sedi, contribuendo così anche alla formazione del pubblico;

- di svolgere - anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane, europee ed internazionali - compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo in relazione alla funzione di Teatro d'Europa secondo il dettato dell'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, art 51.

Per favorire l'accesso ai fondi comunitari la Fondazione promuoverà a livello qualitativo e quantitativo collaborazioni europee ed internazionali con soggetti partner compatibili con i requisiti dettati dalla normativa comunitaria;

- di favorire la realizzazione di progetti multidisciplinari con collaborazioni con organizzazioni - tra le altre - di danza, cinema, musica, arti visive e nuove forme di espressione e di comunicazione in ambito nazionale ed internazionale;

- di costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della produzione teatrale europea favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con registi, autori, attori, tecnici europei - dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea ed internazionale;

- di sviluppare programmi di formazione artistica tecnica a livello nazionale ed internazionale attraverso una propria "Scuola di Teatro" ed altri percorsi pedagogici di specializzazione, così come di sostenere attività di ricerca, innovazione e sperimentazione anche in coordinamento con Scuole, Università e Istituti di ricerca e formazione nazionali ed internazionali;

- di favorire il ricorso a giovani artisti e tecnici nell'ambito di tutte le attività statutarie svolte;

- di svolgere altre manifestazioni ed iniziative utili alla realizzazione degli scopi predetti, in particolare volte alla promozione del "sistema Milano" nelle dimensioni culturale, sociale, produttiva ed economica, sostenendone la competitività a livello nazionale ed internazionale e favorendo il riequilibrio territoriale della città metropolitana.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane, europee ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi complementari a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, costituire ovvero concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire, partecipare e promuovere la costituzione di società di capitali, strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, esposizioni, convegni, incontri, anche in collaborazione con operatori pubblici e privati, anche procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale/teatrale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti elementi:

- da qualsiasi contribuzione, quota e partecipazione comunque versata ed imputata ad una delle voci costituenti il patrimonio stesso;
- da donazioni e lasciti;
- dal Fondo di Dotazione.

Il Fondo di Dotazione, costituito dai Membri Fondatori Necessari e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, ammonta ad Euro 1.550.100,00 (unmilioneconquacentocinquantamila-cento/00) così ripartito:

60% Comune di Milano;

35% Regione Lombardia;

5% Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

Il Fondo di Dotazione può essere incrementato anche dalle contribuzioni effettuate a tale titolo da nuovi Membri Fondatori e Membri Ordinari Sostenitori.

Art. 6

Soggetti partecipanti

Sono Membri Fondatori-Necessari il Comune di Milano e la Regione Lombardia.

Possono essere ammessi quali Membri Fondatori anche altri Enti Territoriali o Enti Pubblici interessati.

Sono Membri Ordinari Sostenitori gli altri soggetti, sia pubblici che privati che condividano i fini della Fondazione e concorrano in maniera congrua sia al Fondo di Dotazione che alle spese annuali di esercizio. La congruità del contributo e l'ammissione sono decisi dal Consiglio Generale.

Il Fondo di Dotazione verrà conseguentemente adeguato per ogni nuova ammissione.

I Membri Fondatori e i Membri Ordinari Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio Generale che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

I Membri Ordinari Sostenitori non possono superare nel numero i Membri Fondatori.

La Fondazione può avvalersi di soggetti non aventi fine di lucro ma aventi solo quello di reperire fondi a sostegno della attività statutaria della Fondazione medesima con esclusione di qualsiasi attività concorrenziale con la stessa, sempreché gli organi di gestione e di controllo siano costituiti in maggioranza da delegati della stessa e sia garantita la trasparenza della gestione

Art. 7

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale e il Direttore Artistico della Fondazione
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione.

Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Membri Fondatori Necessari.

Di esso fanno altresì parte i legali rappresentanti o loro delegati dei membri Fondatori e Ordinari Sostenitori ammessi dal Consiglio Generale per i fini e secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha i compiti di:

- 1- Approvare lo statuto e le sue modificazioni.
- 2- Nominare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 10.
- 3- Nominare il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori.
- 4- Deliberare l'ammissione dei nuovi Membri Fondatori determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.
- 5- Deliberare l'ammissione dei Membri Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione.
- 6- Determinare le indennità da corrispondere ad Amministratori e Revisori dei Conti nonché al Segretario della Fondazione.
- 7- Deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata dai Membri che abbiano conferito almeno un terzo del Fondo di Dotazione alla Fondazione.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito per raccomandata, posta elettronica certificata o anche per posta elettronica o fax con ricevuta di ricevimento da parte del destinatario, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per le deliberazioni del Consiglio Generale e per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza dei Membri Fondatori-Necessari.

Il Consiglio Generale nomina di volta in volta il Presidente ed il Segretario della riunione.

Per lo scioglimento della Fondazione nonché la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole dei Membri che abbiano conferito almeno tre quarti del Fondo di Dotazione

Art. 9

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Generale su designazione del Comune di Milano, secondo quanto previsto all'articolo 10.

Egli rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza al dettato dell'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e con Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, art 51, con il quale è stata riconosciuta alla Fondazione la qualifica di "Teatro d'Europa", la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a dieci membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i Consiglieri sono rieleggibili soltanto per un mandato.

In caso di morte o di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica.

Cinque dei membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione sono nominati, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia di parità di genere, tra esperti del settore teatrale od

amministrativo, ed entrano in carica dal giorno della delibera del Consiglio Generale che integra il Consiglio con la nomina dei Consiglieri di competenza dello stesso Consiglio Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale su designazione:

- 2 del Comune di Milano, tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2 della Regione Lombardia;
- 1 dell'Autorità di Governo competente.

Del Consiglio di Amministrazione fa parte anche un membro nominato dal Consiglio Generale su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano nella qualità di Membro Sostenitore, in quanto partecipa al fondo di dotazione ed alle spese annuali di esercizio.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può aumentare fino a dieci con:

- la nomina da parte del Consiglio Generale di due altri rappresentanti dei Membri Fondatori e Membri Ordinari Sostenitori tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e al contributo annuale per l'attività della Fondazione;

- la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione per cooptazione di due altri membri scelti tra illustri personalità della cultura europea, purché in possesso della cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo.

Il consiglio di amministrazione fissa le linee strategiche, anche pluriennali, delle attività artistico-culturali della Fondazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

1 - Approvare annualmente il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio.

2 - Deliberare sulle variazioni al bilancio di previsione.

3 - Deliberare annualmente sul programma, anche pluriennale, della stagione teatrale proposto dai Direttori della Fondazione.

4 - In virtù delle funzioni e dell'autonomia sancite dall'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, art 51, proporre al competente Ministero per il successivo decreto, la nomina od eventualmente la revoca del Direttore Generale e del Direttore Artistico della Fondazione da scegliersi tra persone estranee al Consiglio stesso, con la partecipazione di almeno 5 Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico.

5 - Approvare la struttura organizzativa e deliberare l'assunzione del personale dipendente a tempo indeterminato fissandone lo stato giuridico e il trattamento economico, fatto salvo il potere del Direttore Generale di affidamento delle specifiche attribuzioni.

6 - Nominare il Segretario della Fondazione, scegliendolo tra i dipendenti direttivi in organico, individuandone le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Direttore Generale o al Direttore Artistico, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato con raccomandata anche a mano, posta elettronica o fax almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma o posta elettronica e fax, con avviso di ricevimento da parte del destinatario, inviati almeno 48 ore prima della seduta.

Nell'avviso deve essere indicato il luogo nel quale il Consiglio di Amministrazione è convocato.

Sono valide le riunioni anche se tenute a mezzo audio/video conferenza, alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ad eccezione della proposta di cui al punto 4.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

Art. 11

Il Direttore Generale e il Direttore Artistico della Fondazione

In ottemperanza al dettato dell'art.9, comma 2, lettera a) e dell'art.51, comma 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 la direzione della Fondazione è affidata ad un Direttore Generale e ad un Direttore Artistico con distinti incarichi.

In ottemperanza al dettato dell'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014, Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, art 51, con il quale è stata riconosciuta alla Fondazione la qualifica di "Teatro d'Europa", il Direttore Generale e il Direttore Artistico della Fondazione sono nominati con Decreto dell'Autorità di Governo competente, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sono scelti tra persone, estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Consiglio di Amministrazione fissa anche lo stato giuridico ed il trattamento economico di entrambe le figure. Tanto il mandato del Direttore Generale quanto il mandato del Direttore Artistico dura quattro anni ed è rinnovabile per ulteriori quattro anni.

L'incarico di Direttore Generale e di Direttore Artistico va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale.

Tali figure devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato.

Non possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate.

Non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di Direttore Generale o di Direttore Artistico in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

Al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, il Direttore Generale e il Direttore Artistico possono effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa fino ad un massimo di una all'anno. L'impegno per tali spettacoli va preventivamente documentato al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzato.

Il Direttore Generale della Fondazione è l'organo di gestione dell'Istituzione. Egli:

1) d'intesa con il Direttore Artistico per quanto di sua competenza, dirige e coordina l'attività di produzione e le attività connesse o strumentali della Fondazione, nel quadro dei programmi di attività artistico-culturali definiti dal Direttore Artistico e approvati dal Consiglio di Amministrazione verificandone la sostenibilità e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

2) dirige e coordina in autonomia la gestione tecnico-amministrativa ordinaria, con i relativi poteri di firma;

3) sulla base dei programmi di attività artistico-culturali definiti dal Direttore Artistico e verificati i piani di sostenibilità delle attività, predispose il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Artistico;

4) provvede alla formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione attinenti l'assunzione del personale a tempo indeterminato.

Il Direttore Artistico della Fondazione è il responsabile dell'area artistica, culturale e didattica dell'Istituzione.

Egli d'intesa con il Direttore Generale per quanto di sua competenza, definisce i programmi artistico-culturali e didattici della Fondazione e, tenuto conto dei piani di sostenibilità dell'attività del teatro, li sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione con vincolo di capienza di bilancio e congiuntamente al Direttore Generale.

Al Direttore Generale e al Direttore Artistico della Fondazione spetta il potere di delegare terzi attribuendo specifiche deleghe per il compimento degli atti che rientrano nelle loro attribuzioni.

Il Direttore Generale e il Direttore Artistico partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al medesimo sulle attività svolte ed eseguono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le deliberazioni dello stesso.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente e da due membri supplenti che entrano in carica il giorno della delibera del Consiglio Generale che li nomina.

Essi sono nominati dal Consiglio Generale su designazione:

- il Presidente: della Autorità di Governo competente;
- uno effettivo e uno supplente: del Comune di Milano;
- uno effettivo: della Regione Lombardia;

- uno supplente: dai Membri Fondatori e Ordinari Sostenitori, tenuto conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione od al contributo annuale per l'attività dell'Ente.

Tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili nei limiti di cui all'art. 12 del D.M. 1° luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel "libro verbali", sottoscritto da tutti i membri.

I Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Le competenze del Collegio dei Revisori sono quelle fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie della Fondazione stessa.

In particolare il Collegio dei Revisori ha il compito di:

- esercitare il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione;
- redigere le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio, nonché dare parere sul bilancio di previsione.

Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza di almeno un Revisore Effettivo.

La ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori causa la decadenza dell'incarico. I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

La retribuzione del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti è determinata dal Consiglio Generale.

Art. 13

Il Fondo di gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle di manutenzione e gestione degli stabili teatrali riguardano la produzione teatrale, le attività di ricerca e di formazione, compresa la "Scuola del Piccolo Teatro" ed eventuali altri percorsi pedagogici di specializzazione, le attività di produzione, ricerca ecc. connesse al "Teatro d'Europa".

La Fondazione vi fa fronte:

- 1) con i redditi patrimoniali;
- 2) con i contributi annuali dello Stato derivanti dall'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 e Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, art 51, comma 3;
- 3) con i contributi annuali dei Membri Fondatori Necessari in ottemperanza all'art. 10 del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche. I contributi ordinari annuali dei Membri Fondatori-Necessari non possono essere complessivamente inferiori alla sovvenzione assegnata alla Fondazione dallo Stato per l'anno solare considerato.

I contributi annuali complessivi devono riflettere singolarmente la percentuale di quota di partecipazione al Fondo di Dotazione. I contributi annuali dei Membri Fondatori-Necessari sono computati tenendo conto delle varie forme di concorso nelle spese;

- 4) con i contributi annuali dei Membri Fondatori e Ordinari Sostenitori di cui all'art. 6;
- 5) con i contributi straordinari dello Stato e dei Membri Fondatori e Ordinari Sostenitori;
- 6) con i proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- 7) con eventuali altri proventi e contributi di terzi.

La Fondazione persegue il duplice obiettivo di garantire il miglior servizio pubblico e il miglior equilibrio gestionale tra costi e ricavi. Per il continuo monitoraggio di questi obiettivi la Fondazione si attiene alla normativa europea in materia di definizione di istituzioni di interesse pubblico operanti sul mercato (attualmente sistema europeo dei conti 2010).

Art. 14

L'esercizio sociale

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale, in conformità alle norme emanate dall'Autorità di Governo competente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio e la relazione del Direttore Generale e del Direttore Artistico dovranno essere depositati presso la sede sociale entro il 1° dicembre di ogni anno.

Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 15 dicembre successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositato presso la sede sociale entro il 31 dicembre. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione sarà

trasmesso agli enti locali territoriali interessati ed all'Autorità di Governo competente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Il bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio annuale e la relazione del Direttore Generale e del Direttore Artistico sull'attività svolta dovranno essere depositati dai Direttori della Fondazione presso la sede sociale entro il 15 aprile.

Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 aprile successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato dal rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per particolari esigenze il bilancio consuntivo potrà essere presentato per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno successivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dall'approvazione, trasmetterà i summenzionati atti all'Autorità di Governo competente e agli enti locali territoriali interessati, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Eventuali perdite di esercizio debbono essere riportate a nuovo e ripianate al massimo entro il secondo esercizio successivo a quello in cui le perdite si sono verificate. Le perdite devono essere evidenziate nel bilancio di previsione.

Qualora, scaduto il biennio, risulti un deficit di esercizio non ripianato da contributi straordinari dei Membri Fondatori e Ordinari Sostenitori, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del secondo bilancio di esercizio in deficit, gli organi sociali della Fondazione decadono.

Entro trenta giorni dalla decadenza, il Sindaco del Comune di Milano nomina un Commissario straordinario per la gestione della Fondazione, fissandone le competenze e determinando i criteri per il ripianamento del disavanzo.

Ove trascorso tale termine il Commissario Straordinario non sia stato nominato dal Sindaco, lo stesso Commissario sarà nominato entro i successivi quindici giorni dall'Autorità di Governo competente che ne fisserà le competenze ed i criteri di ripianamento del disavanzo.

Eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute esclusivamente all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Art. 17

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, esaurita la liquidazione, il residuo è devoluto ai Membri Fondatori e Ordinari Sostenitori in misura proporzionale all'apporto a patrimonio da essi effettuato, affinché lo impieghino per finalità di pubblica utilità.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge nazionali, regionali e delle autonomie locali vigenti in materia.

NORMA TRANSITORIA

Il Direttore della Fondazione e il Direttore dal medesimo designato agli affari tecnico-amministrativi continuano sino alla scadenza del quadriennio decorrente dall'1 dicembre 2024 nelle loro attività assumendo, rispettivamente, la carica di Direttore Artistico e di Direttore Generale, ciascuno con i poteri di cui all'art. 11 dello Statuto, in conformità al D.M. 23 dicembre 2024.

F.to LUCA BARASSI notaio